



COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

via Roma n. 22 - Località Carceri – cap. 35040 - Tel. 0429-619835

DETERMINAZIONE 3^A UNITA' OPERATIVA N.R.G. 26 del 04-02-2026

Ufficio: TECNICO

Numero di Settore: 12

**Oggetto: LAVORI DI: "ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2025" -
CUP: D31B25000090004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

IL RESPONSABILE DELLA 3^A U.O.

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 2 del 14/01/2026, per mezzo del quale è stata attribuita la nomina della posizione organizzativa della 3^A Unità Operativa;

VISTO che con deliberazione n. 7 in data 30/12/2025, il Consiglio Comunale, ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione Finanziaria per l'esercizio 2026 e pluriennale 2026/2028;

RICHIAMATA integralmente la determinazione del Responsabile della 3^A U.O. n. 141 del 31/12/2025, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di «ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2025 - CUP D31B25000090004» del valore complessivo di euro 350.000,00, di cui euro 274.446,88 per l'esecuzione dei lavori, euro 5.000,00 per gli oneri della sicurezza, ed euro 70.553,13 per le somme a disposizione dell'ente;

DATO ATTO che l'intervento complessivo di cui sopra è finanziato come segue:

- per euro 350.000,00 con fondi propri del Comune di Santa Caterina d'Este;

RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui sopra, sulla base del progetto approvato con la deliberazione sopra richiamata;

RICHIAMATO il parere del 21 giugno 2024 n. 2713 del Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT che indica chiaramente che «... il quinto d'obbligo va ricompreso nel valore stimato dell'appalto ex art. 14, co. 4, d.lgs. 36/2023»;

ATTESO che il 01.04.2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» e che le disposizioni del codice medesimo, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

RICHIAMATO il «principio del risultato» introdotto dall'art. 1 del citato D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e a tale scopo, stabilendo anche che:

- la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;
- la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
- il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
- il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;

RICHIAMATO, altresì, il «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del citato D.Lgs. 36/2023, per cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici ed, inoltre, il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici,

con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 ex art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Centrale di committenza/Stazione Unica Appaltante giusta convenzione in data 27.08.2024 Rep. n. 0919, Stazione Appaltante/Centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 36/2023 [codice AUSA 0000244230];

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 25 del D.Lgs. 36/2023, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it> regolarmente certificata dall'Anac come evincibile dal Registro Piattaforme Certificate al link <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>;

RAMMENTATO l'art. 14, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023, stabilisce che per l'applicazione del codice la soglia di rilevanza europea per gli appalti di lavori è pari ad euro 5.538.000,00;

DATTO ATTO che l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

DATTO ATTO, altresì, di quanto segue:

- L'art. 108 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo;
- L'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- L'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2;
- L'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede che, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- L'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;

EVIDENZIATO che l'art. 50, comma 1, del più volte citato D.Lgs. 36/2023, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziata deve avvenire in base a indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del «principio di rotazione degli affidamenti» previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

ATTESO che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che "dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alle dislocazione territoriale....; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti";

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, di richiamare le indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, come segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;

- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un' idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
 - importo dell'appalto;
 - luogo di esecuzione;
 - incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
 - assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

DATO ATTO che la centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in data 10.07.2023, ha pubblicato l'avviso prot. 21963/2023, ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3 nonché dell'allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023, per la costituzione di un elenco di imprese qualificate per la realizzazione di LAVORI PUBBLICI di importo superiore a 150.000 euro, da mettere a disposizione degli Enti convenzionati per trarre i nomi degli operatori da invitare alle procedure negoziate di competenza, disponibile al link: https://fcc.tuttogare.it/albo_fornitori/dettaglio.php?codice=182;

ATTESO che le modalità di pubblicazione ed i contenuti dell'avviso di cui sopra adempiono pienamente a quanto prescritto dal comma 2 bis dell'art. 50 del D.lgs 36/2023 ossia della novella introdotta dal Decreto Legislativo 209/2024;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «minor prezzo», ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 1 e dell'art. 50, comma 4, del D.lgs 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata col metodo «A» di cui all'allegato «II.2» al medesimo D.Lgs. 36/2023;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 05 (cinque) scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in attuazione del citato avviso prot. 21963/2023, in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente «OG3» per una classifica non inferiore alla seconda;
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto del «principio di rotazione degli affidamenti» previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 del D.Lgs. 36/2023, per i seguenti motivi:
 - l'appalto, dato il suo valore non rilevante, è senza alcun dubbio accessibile alle piccole/micro/medie imprese;
 - alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni che caratterizzano l'intervento, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione;
 - l'eventuale suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTO l'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, di stabilire:

- che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:
 Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG3» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
 Categorie scorponabili: le lavorazioni ascrivibili alla categoria «OS10», è integralmente subappaltabile, sino al 100% del valore della singola categoria scorponabile, senza che ciò incida col limite posto per la categoria prevalente;

- che, alla luce del fatto che l'appalto, oltre a risultare di valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta privo di qualsiasi carattere frontaliero non avendo alcuna caratteristica idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le opere affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;

VALUTATI, con riferimento a quanto previsto dall'art. 102, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2016, i seguenti aspetti peculiari dell'appalto:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'allegato II.12 al D.lgs 36/2023, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
- il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «struttura tecnica ed organizzativa», sia di un «adeguato organico», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diversi dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

ATTESO, inoltre che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 327 del 16 novembre 2022, ha rilevato per l'anno 2023, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento il valore medio annuo, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7% (nel 2021 9.5%);
- nel settore edile secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il tasso di disparità di genere è pari all' 80,6%. Sul totale della forza lavoro occupata, mediamente il 90,3% sono uomini. È per questo che il Mit, nel suo parere 1480/22, ha raccomandato alle stazioni appaltanti di valutare il ricorso alla deroga nei casi in cui il tasso di occupazione femminile rilevato dall'Istat si discosti significativamente dalla media nazionale;
- nel caso di specie, la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 42- INGEGNERIA CIVILE di riferimento, inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO di riferimento sulla base delle Tabelle Istat a disposizione;

RICHIAMATO altresì, il parere n. 3636 del 23.06.2025 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che conferma e ribadisce che i criteri premiali per la parità di genere non si applicano alle procedure in cui si utilizzano il criterio del minor prezzo.

DATO ATTO, quindi, che, salvo violare le norme qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di escludere l'appalto di cui al presente provvedimento, dall'applicazione dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, stabilendo che l'aggiudicatario non deve adottare alcuna misura per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, fatto salvo il rispetto degli obblighi di rispettare la Legge 12 marzo 1999, n. 68;

EVINTO che, ai sensi dell'art. 10 della citata convenzione Rep. 0919, la gara di cui al presente provvedimento va classificata «tipologia di appalto n. 1», pertanto l'ammontare del contributo da versare a favore della centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese è pari ad euro 2.000,00 (duemila/00);

VISTA la FAQ D.5 dell'Anac rinvenibile dal sito <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>, in cui si legge *“La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso”*;

ATTESO, pertanto, che per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti voluto da Anac, il CIG sarà generato dalla CUC, per conto del Comune,

al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara;

APPURATO, ad ogni buon conto, che sulla base dell'importo a base d'appalto e di quanto stabilito dall'Anac con delibera 29 dicembre 2023, n. 610, il contributo a favore dell'autorità e da rimborsare, successivamente alla Centrale di Committenza è pari ad euro 250,00;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto;

VISTI:

- gli atti d'Ufficio;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

DETERMINA

1. **DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. **DI ADOTTARE**, il presente provvedimento con l'obiettivo del pieno rispetto sia del «principio del risultato» come definito dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 sia del «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo;
3. **DI AVVIARE**, pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la procedura per l'affidamento congiunto dei lavori di «ASFALTATURA STADE COMUNALI 2025»;
4. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 quanto segue:
 - Fine del contratto: *manutenzione del patrimonio comunale*;
 - Oggetto del contratto: *lavori di costruzione di cui al CPV 45233141-9 «lavori di manutenzione strade»*;
 - Importi in appalto (I.V.A. esclusa): **euro 279.446,88, di cui euro 274.446,88 per l'esecuzione dei lavori, euro 5.000,00 per gli oneri della sicurezza, ed euro 70.553,12 per le somme a disposizione dell'ente**;
 - Termine di esecuzione dei lavori: *90 (novanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna*;
 - Forma del contratto: *ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs 36/2023, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante*;
3. **DI AGGIUDICARE** l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023;
4. **DI ADOTTARE**, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «PREZZO PIÙ BASSO», determinato mediante offerta «a ribasso», ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 1, dell'art. 50, comma 1 e dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata col metodo «A» di cui all'allegato «I.2» al medesimo D.Lgs. 36/2023;
5. **DI INVITARE** alla procedura negoziata complessivamente n. 05 (cinque) imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 92 del DPR 207/2010), scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
6. **DI NON RENDERE** pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023;
7. **DI GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
8. **DI DARE ATTO** che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
9. **DI STABILIRE**, altresì:
 - di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
 - di non richiedere la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
 - che il Comune di SANTA CATERINA D'ESTE (PD) si riserva sin d'ora quanto segue:
 - l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potrà costituire valore opzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 36/2023, al fine dell'esecuzione di lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell'importo totale (valore contratto + valore opzione) di euro 279.446,88 (IVA esclusa);
 - sulla base di eventuali ottenimenti di ulteriori finanziamenti nell'ambito complessivo della realizzazione e completamento dell'intervento, si riservano la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 36/2023, di affidare all'aggiudicatario l'esecuzione dei maggiori ed ulteriori lavori; in ogni caso, che il valore dell'affidamento, al lordo di qualsiasi opzione contrattuale, non supererà l'importo di euro 335.336,26= (IVA esclusa);

- che il R.U.P. – Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il geom. Vito Scaringella Responsabile della 3^a U.O.;
 - ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP di cui al punto precedente, per quanto attiene la fase ristretta all'affidamento dei lavori, il R.U.P. della procedura di gara è Massimiliano Berto, responsabile della centrale di committenza, cui, tra l'altro, è delegata anche la responsabile per l'eventuale sub procedimento di verifica di congruità delle eventuali offerte che riterrà anormalmente basse;
 - alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento meglio descritte in premessa, di escludere l'appalto di cui al presente provvedimento, dall'applicazione dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, e di stabilire che l'aggiudicatario non deve adottare alcuna misura per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, fatto salvo il rispetto degli obblighi di rispettare la Legge 12 marzo 1999, n. 68;
10. **DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
11. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, quanto segue:
- che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti
 Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG3» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
 Categorie scorporabili: le lavorazioni ascrivibili alle categorie «OS10», sono integralmente subappaltabili, sino al 100% del valore della singola categoria scorporabile, senza che ciò incida col limite posto per la categoria prevalente;
 - che, alla luce del fatto che l'appalto, oltre a risultare di valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta privo di qualsiasi carattere frontaliero non avendo alcuna caratteristica idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le opere affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;
12. **DI DARE ATTO** che, per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti voluto dall'Anac e dalle FAQ pubblicate dall'autorità medesima, il CIG sarà generato dalla CUC, per conto del Comune, al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara;
13. **DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi dell'art. 10 della citata convenzione rep. 0919, la gara di cui al presente provvedimento va classificata come "tipologia di appalto n. 1", pertanto l'ammontare del contributo da versare a favore della Centrale di Committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese è pari ad € 2.000,00 sub-impegnando la spesa presente nel quadro economico del progetto esecutivo approvato mediante la seguente imputazione:

importo	intervento	capitolo	descrizione
2.000,00	10.05-2.02.01.09.012	3473	Sistemazione manti strade comunali

del Bilancio di Previsione Finanziaria 2026 approvato RR.PP. del Bilancio di Previsione Finanziaria 2025, nei capitoli che presentano la necessaria disponibilità;

14. **DI DARE ATTO** che il pagamento del contributo Anac alla Centrale di Committenza, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario (con specificazione della causale: RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC) sul conto corrente di contabilità speciale presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia, giroconto T.U. n° 0079121, intestato alla "Federazione dei Comuni del Camposampierese" sub-impegnando la spesa presente nel quadro economico del progetto esecutivo approvato mediante la seguente imputazione:

importo	intervento	capitolo	Descrizione
250,00	10.05-2.02.01.09.012	3473	Sistemazione manti strade comunali

del Bilancio di Previsione Finanziaria 2026 approvato RR.PP. del Bilancio di Previsione Finanziaria 2025, nei capitoli che presentano la necessaria disponibilità;

15. **DI ACCERTARE** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, l'adozione del presente provvedimento ed il conseguente cronoprogramma dei pagamenti della relativa previsione di spesa sono compatibili con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con i vincoli di Finanza Pubblica;
16. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e la regolarità d'imputazione del capitolo di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, in combinato disposto con l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

17. **DI PUBBLICARE** i provvedimenti relativi alla presente procedura, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Santa Caterina D'Este, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Scaringella Vito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

via Roma n. 22 - Località Carceri – cap. 35040 - Tel. 0429-619835

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: LAVORI DI: "ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2025" - CUP:
D31B25000090004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-02-2026

Il Responsabile del servizio
Scaringella Vito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 04-02-2026

Il Responsabile del servizio

Perazzolo Valeria



COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE
PROVINCIA DI PADOVA

via Roma n. 22 - Località Carceri – cap. 35040 - Tel. 0429-619835

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE 3^A UNITA' OPERATIVA
R.G.N. 26 del 04-02-2026

Ufficio: TECNICO
Numero di Settore: 12

**Oggetto: LAVORI DI: "ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2025" - CUP:
D31B25000090004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-02-2026 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
Perazzolo Valeria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.